



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 2/7/2010, il ricorrente contesta alla banca di avere reso informazioni generiche e parziali in risposta ad una sua richiesta riguardante "le condizioni e l'entità delle rate mensili da corrispondere" nell'eventualità di parziale rimborso anticipato di un mutuo (mediante versamento di 50 mila euro).

A fronte di tale richiesta, infatti, la banca, nel fornire "un conteggio a titolo informativo", si sarebbe limitata ad evidenziare che l'importo della nuova rata sarebbe stato "indicativamente" di 1.800 euro, senza fornire alcuna informazione sulle "condizioni economiche" da applicare "al versamento parziale di € 50.000,00". Tale circostanza non avrebbe posto il cliente "nella condizione di valutare la convenienza o meno della operazione".

Nel reclamo si contesta, quindi, l'addebito di spese per 51,65 euro in occasione del pagamento della rata di maggio 2010 e se ne chiede la restituzione.

In risposta al reclamo, la convenuta sottolinea di non aver rilevato alcuna anomalia nella gestione della richiesta e chiarisce che l'addebito di 51,65 euro si "riferisce al conteggio informativo per estinzione anticipata", come previsto dal documento di sintesi allegato al contratto e richiamato in sede di comunicazioni periodiche alla clientela.

Nel ricorso si contesta l'applicazione dei 51,65 euro ricompresi nella rata di maggio 2010 e addebitati in assenza di una risposta definitiva ed "esauriente" fornita dall'intermediario; a titolo esemplificativo, presumibilmente di una corretta informativa, il ricorrente acclude un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conteggio estintivo dettagliato prodotto dal medesimo intermediario, dal quale risulta la specifica delle spese e della penale contrattuale.

Nel ribadire di aver chiesto un conteggio a titolo definitivo (e non già "informativo"), il cliente tiene a precisare che tale importo non può essere preteso in caso di un conteggio approssimativo, quale quello che la convenuta aveva a suo tempo prodotto, senza, tra l'altro, indicare l'esatto ammontare delle rate mensili. Quindi, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo di 51,65 euro e dei relativi interessi a far tempo dal 1/5/2010, oltre al rimborso delle spese sostenute, "salvi i danni".

La banca ha fornito le proprie controdeduzioni sottolineando la correttezza del proprio operato in merito all'addebito di 51,65 euro, sulla base delle seguenti considerazioni:

- nella nota di risposta alla richiesta di conteggio estintivo, ora stato specificato che le modalità per l'esecuzione della operazione sarebbero state comunicate solo "a seguito di formale richiesta" da parte del cliente, da trasmettere con raccomandata AR almeno 60 giorni prima della data prevista per l'estinzione (modalità prevista contrattualmente);
- il cliente era stato informato della applicazione di tale "spesa" nel documento di sintesi e in occasione delle informative periodiche annuali.

L'intermediario ha precisato che comunque il ricorrente non ha esercitato la facoltà di estinzione anticipata del mutuo.

DIRITTO

Il finanziamento oggetto del ricorso è un contratto di mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg. del d.lgs 385 del 1/09/1993, stipulato in data 29/3/2007;

La questione concerne la legittimità della voce di spesa relativa ai conteggi informativi per estinzione anticipata applicata alla richiesta del ricorrente: la valutazione deve essere condotta alla luce della correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto banca - cliente, con particolare riguardo alla interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali.

Il documento di sintesi delle principali condizioni economiche del contratto riporta, tra gli "oneri applicabili", anche 51,65 euro quale spesa per "conteggi informativi estinzione anticipata"; tale documento (sottoscritto dai mutuatari e dai terzi datori di ipoteca) risulta allegato al contratto di mutuo "per farne parte integrante e sostanziale".

La comunicazione periodica trasmessa il 30/01/2010 (ed indirizzata ai mutuatari ed ai terzi datori di ipoteca) riporta anche la seguente voce, tra le condizioni economiche in vigore al 31 dicembre 2009: "spese conteggi informativi estinzione anticipata mutuo" euro 51,65.

La richiesta del pagamento di € 51,65 non può, tuttavia, ritenersi giustificata. Se è vero, infatti, che le condizioni contrattuali prevedono tale voce di spesa per i "conteggi informativi estinzione anticipata", è anche vero che la relativa richiesta pare da intendersi legittima solo se riferita alla produzione di un "conteggio" che sia tale da mettere in grado il cliente di valutare compiutamente la convenienza dell'operazione di estinzione totale o parziale del mutuo.

Come rilevato dal ricorrente, il documento inviatogli si presenta alquanto generico ed incompleto: del resto, lo stesso intermediario riconosce che esso non comprende "modalità" necessarie per l'esecuzione della prestazione. E giustamente il cliente allude a profili rilevanti per le sue valutazioni, assenti nel conteggio trasmesso (in particolare, con riguardo alle spese e, soprattutto, alla penale da applicare).

Insomma, una richiesta di compenso, per giustificarsi, avrebbe dovuto avere un contenuto "informativo" nel senso indicato, non potendosi confondere "informativo" con "approssimativo": così essendo da interpretare, secondo buona fede, la clausola contrattuale richiamata ai fini del richiesto compenso da parte dell'intermediario, non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

ritiene il Collegio che la comunicazione da questo effettuata si presenti di natura tale da attribuirgli, come preteso, il diritto a conseguire il corrispettivo contrattualmente stabilito.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della somma di € 51,65 oltre interessi al tasso legale a far data alla proposizione del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, al sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200.00 quale contributo alle spese di procedura e al ricorrente la somma di euro 20.00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

III **CASO**.it
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI